Rapporto di lavoro dipendente del Ministero delle Finanze

Possibilità di iscrizione nell'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 1, comma 60 della Leggge n. 662/96, in costanza di rapporto di lavoro dipendente del Ministero delle Finanze, Direzione Compartimentale delle Dogane.

Il Consiglio, vista la domanda presentata in data 1998 dall'interessata per essere iscritta nell'Albo degli Avvocati; ritenuto:

- che l'interessata è dipendente del Ministero delle Finanze, in servizio presso la Direzione Compartimentale delle Dogane e Imposte Indirette, con la qualifica di Funzionario tributario;
- che la stessa chiede l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, sulla base del disposto dell'art.1, comma 60 della Legge n. 662/96, secondo la quale "al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa";
- che la autorizzazione concessa dalla Pubblica Amministrazione legittima il dipendente pubblico all'esercizio di lavoro autonomo e alla conseguente necessaria iscrizione nell'Albo professionale, qualora la normativa che disciplina l'esercizio della rispettiva professione non ponga limiti di incompatibilità fra la iscrizione e l'attività di lavoro subordinato che venga esercitata dal soggetto interessato;
- che tale specifico motivo di incompatibilità appare previsto nella stessa autorizzazione rilasciata all'interessata in data 1998 dal Direttore Centrele del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette del Ministero delle Finanza, allorché, richiamando le Circolari emanate nella materia dagli organi Ministeriali, fa specifico riferimento alla "possibilità di iscriversi in albi o elenchi *quando questa è consentita dagli Ordini rispettivi*";
- che l'art. 3 del D.P.R. n. 1578/1933 pone l'incompatibilità della iscrizione all'Albo degli Avvocati rispetto a chi svolga attività lavorativa con carattere di subordinazione, sia alle dipendenza di privati che di Pubblici Uffici, con la eccezione dei casi previsti dall'ultimo comma del predetteo articolo, che non ricorrono nella fattispecie;
- che pertanto, la qualifica di pubblica dipendente dell'interessata risulta incompatibile con la iscrizione all'Albo degli Avvocati.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati.

(Adunanza del giorno 14 dicembre 1998)